PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE ING. LINO GARETTO, RELATIVAMENTE INTERVENTI DI RISANAMENTO FACCIATE PRESSO L'I.P.C. BOSELLI, VIA MONTECUCCOLI 12 - TORINO.

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Arch. Enrico Bruno MARZILLI, nato a Torino il 18/04/1964 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Corso Inghilterra 7/9, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

L'Ing. Lino GARETTO nato a Torino il 04/01/1964, con studio in Via Valperga Caluso 21 - 10125 Torino - P.I.067292660015, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 6194 S

PREMESSO CHE

Con determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi di Edilizia Scolastica n....……...-……/2012 in data ……., è stato conferito all'Ing. Lino GARETTO l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 relativamente agli interventi di risanamento facciate da eseguirsi presso l'I.P.C. Boselli con sede in Via Montecuccoli 12 a Torino.
Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce all'Ing. Lino GARETTO, con studio in Via Valperga Caluso 21, Torino, l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli interventi di risanamento facciate da eseguirsi presso l'I.P.C. Boselli con sede in Via Montecuccoli 12 a Torino.
L'incarico è conferito ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in quanto il professionista è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del decreto citato, nonché di adeguato curriculum professionale e prevede in particolare:
Ruolo e funzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.):

1. Il coordinatore verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, predisposto dalla Provincia di Torino, di cui all'art. 100 del citato decreto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

2. Il coordinatore deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza attraverso l'apposizione del proprio visto di approvazione per consentirne l'accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; adegua il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) senza che ciò costituisca titolo per ulteriori compensi, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
3. Il coordinatore organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione.
4. Il professionista deve garantire una adeguata presenza in cantiere, per tutta la sua durata, al fine del corretto espletamento di tutte le incombenze prevista dal D.Lgs. 81/2008 e di una immediata risposta e soluzione delle problematiche cantieristiche e salvaguardi della sicurezza; in ogni caso i sopralluoghi in cantiere dovranno essere svolti dal coordinatore con la frequenza ritenuta necessaria in relazione alla natura delle lavorazioni ed i relativi verbali dovranno essere trasmessi al R.U.P. dopo la loro emissione a seguito dell'avvenuto sopralluogo.
5. Il coordinatore verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
6. Il coordinatore segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'azienda/unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.
7. Il coordinatore sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
8. Il coordinatore dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza e alle norme generali di tutela; la redazione dei documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché ai criteri orientativi espressi dall'allegato al CCNL 23/05/1991 per l'edilizia, nonché tener conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/93; eventuali documenti integrativi e/o di variante al piano di sicurezza approvato dovranno essere prodotte in quadrupla copia cartacea e su supporto informatico.
9. Successivamente all'aggiudicazione l'impresa, ai sensi dell'art. 131 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006, può presentare al coordinatore in fase di esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento; detto coordinatore deve recepire nel documento le integrazioni proposte qualora le stesse possano meglio garantire la sicurezza del cantiere;
10. Il coordinatore si impegna a collaborare con il datore di lavoro committente e il datore di lavoro dell'istituto scolastico presso cui si svolgono i lavori per la predisposizione del DUVRI o per la sua integrazione se già esistente, al fine di indicare le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, c.3 D.Lgs. 81/2008;
11. Il presente incarico si intende altresì esteso alle eventuali varianti in corso d'opera, lavori in economia predisposti dalla Stazione appaltante o per interventi di dettaglio disposti dal Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente; in tali casi, il professionista si impegna anche ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento.

In caso di inadempienza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione dell'opera, si procederà alla revoca dell'incarico.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico
Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso, e avrà durata pari a quella dell'esecuzione delle opere in oggetto.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni
Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spettera' al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.
Lo stesso dirigente avra' cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalita' di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo
Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi **Euro 9.612,60**= così ripartiti:

Onorario	Euro	6.620,25
Contributo INARCASSA 4%	Euro	305,55
IVA 21%	Euro	1.668,30
Totale	**Euro**	**9.612,60**

Non e' previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.
La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura in più rate sulla base degli stati di avanzamento lavori in proporzione ai lavori effettuati, con ultima tranche all'emisisone del verbale di ultimazione lavori.
Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..
Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.
Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti
Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;

- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni
La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.
Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici
Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8– Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza
L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.
L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità
L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, ne' rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 10 –Revoca dell'incarico
Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:
- perdurante assenza dell'incaricato dal cantiere.
- mancata trasmissione dei verbali di sopralluogo nel termine prescritto (art. 1 del presente contratto), a seguito di formale richiesta,
- assenza dell'incaricato, nella fase di collaudo dell'opera,
- altre ipotesi di inadempimento o ritardo

è ammessa per la Provincia la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, c. 2 Cod. Civ.

Art. 11 - Controversie
Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso
Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Spese contrattuali
Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.
Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro
L' incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigente normativa di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali
Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio
Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Via Valperga Caluso 21, Torino.
Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente del Servizio — Il professionista incaricato
Arch. Enrico Bruno MARZILLI — Ing. Lino GARETTO

Il professionista incaricato, Ing. Lino GARETTO, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 9, 10 e 11 del presente contratto.
Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Il Dirigente del Servizio — Il professionista incaricato
Arch. Enrico Bruno MARZILLI — Ing. Lino GARETTO